

Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale (DL 119/2018)



Dipartimento
delle Finanze

Audizione del Direttore Generale delle Finanze
Prof. Fabrizia Lapecorella

Senato della Repubblica – VI Commissione Finanze

•Roma, 31 ottobre 2018



Misure previste dal DL fiscale (119/2018)

- Il DL fiscale 119/2018 prevede misure volte a:
 - semplificare il sistema fiscale
 - contrastare l'evasione
 - migliorare l'efficacia dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate.

- In particolare, sono introdotte:
 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
 - Lotteria degli scontrini
 - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
 - Altre disposizioni fiscali

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17)

- La fatturazione elettronica tra privati (prevalentemente B2B) è stata resa obbligatoria dalla Legge di Bilancio 2018, con decorrenza da gennaio 2019 (dal 1° luglio 2018 per i subappalti pubblici e per il settore degli oli minerali, ad eccezione dei distributori stradali di carburante).
- La disposizione contenuta nel Decreto Legge 119/2018 – collegato alla Legge di Bilancio 2019 (Art. 17) - rafforza il quadro legislativo vigente in materia di fatturazione elettronica, prevedendo l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per le transazioni effettuate al consumo finale (B2C).
- Il nuovo obbligo è previsto dal 1° Luglio 2019 per le imprese con un volume d'affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per le altre imprese.
- L'introduzione del nuovo obbligo è accompagnata da misure volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e dal riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti per l'adeguamento o la sostituzione dei misuratori fiscali.

“Lotteria degli scontrini” (art. 18)

- All'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è collegata la **“lotteria degli scontrini”**, che verrà effettivamente attuata a decorrere dal 1° gennaio 2020 (Art. 18 del DL 119/2018)
 - La lotteria era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017. La necessità che tale misura fosse accompagnata dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (mentre era prevista per gli anni 2017 e 2018 la sola facoltà) ha reso necessario posticipare l'entrata in vigore della misura al 2020 (anno in cui la trasmissione telematica dei corrispettivi diventerà obbligatoria per tutte le transazioni).
- I detentori di registratori di cassa dovranno adeguare il software degli apparecchi per ottemperare all'obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.
- Il Decreto Legge prevede che, per partecipare alla lotteria, i clienti debbano comunicare il loro codice fiscale ai venditori, che trasmetteranno i dati relativi all'acquisto all'Agenzia delle entrate.
- **La “lotteria degli scontrini” è volta a contrastare l'evasione da omessa fatturazione** realizzata con il consenso del compratore e del venditore. **La lotteria introduce un “conflitto di interessi” tra compratore e venditore che dovrebbe stimolare la *tax compliance*.**

Le disposizioni del DL 119/2018 nel quadro della strategia di contrasto all'evasione

➤ La *Tax Compliance* in Italia

- ✓ *Risultati dalla "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" per l'anno 2018*
- ✓ *Stime del gap IVA: stime ufficiali e Commissione Europea*

➤ Strategia di contrasto all'evasione: omesso versamento, omessa dichiarazione e omessa fatturazione

- ✓ *Valutazione ex-post degli effetti dell'introduzione dello split payment*
- ✓ *Introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica B2G e B2B (e parte del B2C)...*
- ✓ *... e introduzione dell'obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi B2C*
- ✓ *Lotteria degli scontrini*


La Tax Compliance in Italia: il gap delle imposte e dei contributi

Tipologia di imposta e contributo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Differenza 2016-2015	Media 2013-15
IRPEF lavoro dipendente (irregolare)	3.949	3.887	3.975	5.149	5.465	N.D.	N.D.	4.863
IRPEF lavoro autonomo e impresa	32.517	32.539	32.195	33.408	33.026	33.944	917	32.876
IRES	9.046	8.407	8.392	8.909	6.818	7.685	866	8.040
IVA	36.709	36.145	34.770	36.475	34.827	34.895	67	35.358
IRAP	9.009	8.754	8.573	8.422	5.709	5.325	-383	7.568
LOCAZIONI	1.810	1.322	739	736	1.265	1.136	-129	913
CANONE RAI	765	887	942	977	1.008	240	-768	975
ACCISE sui prodotti energetici	N.D.	924	1.169	1.306	1.430	1.611	181	1.302
IMU	N.D.	3.970	5.249	5.225	5.195	5.117	-78	5.223
TASI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	259	N.D.	N.D.
Addizionali locali IRPEF (lavoro dipendente)	610	633	643	715	780	N.D.	N.D.	713
Totale entrate tributarie (al netto del lavoro dipendente e della TASI)	N.D.	92.949	92.030	95.458	89.278	89.952	674	92.255
Totale entrate tributarie (al netto della TASI)	N.D.	97.469	96.647	101.322	95.523	N.D.	N.D.	97.831
Entrate contributive carico lavoratore dipendente	2.438	2.478	2.376	2.602	2.800	N.D.	N.D.	2.593
Entrate contributive carico datore di lavoro	8.016	8.077	7.906	8.688	8.830	N.D.	N.D.	8.475
Totale entrate contributive	10.454	10.555	10.282	11.290	11.630	N.D.	N.D.	11.067
Totale entrate tributarie e contributive	N.D.	108.024	106.929	112.612	107.153	N.D.	N.D.	108.898

Fonte: MEF, "Relazione sull'Economia non Osservata e sull'Evasione Fiscale e Contributiva – Anno 2018", Settembre 2018.

Dati in milioni di euro

La *Tax Compliance* in Italia




- Negli ultimi anni si osserva un andamento decrescente del *tax gap* (da 92,95 miliardi di euro nel 2012 a 89,95 miliardi di euro nel 2016); *gap IVA* da 36,15 miliardi di euro a 34,89 miliardi di euro (asse destro).

La *Tax Compliance* in Italia: la propensione all'evasione

Propensione al <i>tax gap</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Differenza 2016-2015	Media 2013-15
IRPEF lavoro dipendente (irregolare)	3,0%	2,9%	3,0%	3,8%	3,7%	N.D.	N.D.	3,5%
IRPEF lavoro autonomo e impresa	64,2%	67,3%	67,9%	68,8%	68,2%	67,9%	-0,4%	68,3%
IRES	24,1%	25,5%	26,0%	26,3%	19,6%	21,2%	1,5%	24,0%
IVA	27,9%	27,5%	27,1%	27,8%	26,5%	26,2%	-0,3%	27,1%
IRAP	22,5%	22,6%	23,1%	23,0%	20,8%	20,2%	-0,6%	22,3%
LOCAZIONI	21,6%	15,7%	8,8%	8,9%	14,7%	13,3%	-1,4%	10,8%
CANONE RAI	30,3%	33,1%	34,4%	35,6%	36,6%	9,9%	-26,7%	35,5%
ACCISE sui prodotti energetici	N.D.	4,8%	6,2%	6,9%	7,5%	8,4%	0,9%	6,9%
IMU	N.D.	21,2%	27,4%	27,3%	26,8%	26,8%	0,0%	27,2%
TASI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	27,5%	N.D.	N.D.
Addizionali locali IRPEF (lavoro dipendente)	6,6%	6,6%	6,6%	7,1%	7,3%	N.D.	N.D.	7,0%
Totale entrate tributarie (al netto del lavoro dipendente e della TASI)	33,2%	30,9%	31,3%	31,9%	30,6%	30,5%	-0,1%	31,3%
Totale entrate tributarie (al netto della TASI)	23,0%	22,0%	22,1%	22,8%	21,3%	N.D.	N.D.	22,1%


Fonte: MEF, "Relazione sull'Economia non Osservata e sull'Evasione Fiscale e Contributiva – Anno 2018", Settembre 2018.

La *Tax Compliance* in Italia



- La propensione al *tax gap* (ovvero il rapporto tra il *tax gap* e il gettito fiscale teorico) mostra una flessione da 33,2% nel 2011 a 30,5% nel 2016 (gap IVA da 27,9% nel 2011 a 26,2% nel 2016, asse destro).

Stime del Gap IVA – Commissione Europea



Fonte: CASE, "Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 - Final Report", September 2018.

- Nel 2016 in Italia, il *gap*, in percentuale del VTTL (*VAT total theoretical liability*), si è ridotto del 2,8% rispetto al 2012. Tuttavia resta al di sopra dell'EU-27 di 13,6 pp.
- In valore assoluto il **gap IVA** è il più alto dell'UE, ma si osserva una diminuzione di **2,8 miliardi di euro** (da 38,8 miliardi nel 2012 a 36 miliardi nel 2016).

Strategia di contrasto all'evasione del gap IVA

- La stima del *gap* IVA è pari a circa 34,8 miliardi di euro e può essere suddiviso nelle componenti che seguono:
 - Evasione da *omessa fatturazione*, ovvero "*evasione con consenso*" (di entrambe le parti, venditore e compratore, riguardo l'importo da fatturare): circa 13,2 miliardi di euro
 - Evasione da *omessa dichiarazione*, ovvero "*evasione senza consenso*" (evasione perpetrata unilateralmente dal venditore): circa 13,2 miliardi di euro;
 - Evasione da *omesso versamento*: circa 8,4 miliardi di euro.
- Un efficace contrasto all'evasione da omessa fatturazione, basata sul consenso tra operatori economici, è estremamente difficile da realizzare a seguito dell'accordo tra le parti della transazione (evasione con consenso).
- Per contrastare l'evasione da omessa dichiarazione e omesso versamento, sono state introdotte in Italia numerose misure che hanno contribuito alla significativa riduzione del gap IVA.

Strategia di contrasto all'evasione IVA

- Per contrastare l' "omesso versamento" sono state introdotte:
 - ***split payment***: l'onere del versamento Iva è stato spostato sui soggetti considerati maggiormente affidabili
 - ***reverse charge***: per alcuni settori (es. edilizia, servizi di pulizia, certificati verdi ecc.), l'inversione del debito Iva dal venditore all'acquirente, ritenuto più affidabile.
- Per contrastare l' "omessa dichiarazione" sono previste:
 - le **comunicazioni IVA** e le **liquidazioni periodiche trimestrali**: hanno ridotto i tempi necessari per acquisire i dati relativi a fatturazione e versamento, consentendo all'Autorità Finanziaria di comunicare tempestivamente ai contribuenti eventuali irregolarità o discrepanze, allo scopo di stimolare la *compliance* volontaria.
 - obbligo di **fatturazione elettronica** introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per tutte le imprese a decorrere dal 1° gennaio 2019 (1° luglio 2018 per i settori dei prodotti energetici e dei subappalti pubblici).

Strategia di contrasto all'evasione: *split payment*

In relazione all' "omesso versamento"

- Il meccanismo dello *split payment* è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2015 per gli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione (transazioni B2G)
- I soggetti pubblici effettuano una scissione del pagamento:
 - ✓ il pagamento ai fornitori del solo corrispettivo pattuito (imponibile)
 - ✓ l'IVA (imposta) viene versata direttamente allo Stato su un conto corrente di tesoreria.
- La misura trova la sua *ratio* nella considerazione che i fornitori hanno una propensione alla *tax compliance* inferiore a quella della pubblica amministrazione.
- **Valutazione ex-post:** al netto dell'effetto ciclo, l'incremento netto del gettito IVA (2014/2016) riconducibile alle misure introdotte è stimato in circa **3,6 miliardi di euro** (2.5 mld nel 2015 e 1 mld nel 2016).

Strategia di contrasto all'evasione: *split payment*

- Il Decreto Legge 50/2017 ha esteso l'applicazione del meccanismo dello *split payment* a:
 - i. transazioni IVA (i.e. beni e servizi) concluse da soggetti pubblici (i.e. agenzie fiscali, autorità indipendenti, etc.), che rientrano nel perimetro del conto economico consolidato della PA, definito dall'Istat, ma non erano state incluse nell'ambito di applicazione della precedente disposizione;
 - ii. società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione (sia centrale che locale);
 - iii. società quotate i cui titoli appartengono all'indice FTSE MIB.
- L'efficacia in termini di contrasto all'evasione di questa ulteriore estensione dello *split payment* deriva dalla constatazione che, sulla base delle analisi effettuate, la *tax compliance* dei soggetti inclusi nel nuovo perimetro di applicazione, risulta essere più elevata rispetto a quella dei loro fornitori.
- L'art. 12 del D.L. 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità") ha previsto l'esclusione dell'applicazione dello *split payment* ai professionisti, assoggettati a ritenute alla fonte.

Strategia di contrasto all'evasione: *fatturazione elettronica obbligatoria*

In relazione all' "omessa dichiarazione"

- La **fatturazione elettronica obbligatoria** consente all'Autorità Finanziaria di **acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture inviate e ricevute** dagli operatori economici. Questo si traduce nell'opportunità di effettuare tempestive e automatiche verifiche di **congruità tra IVA dichiarata e IVA versata**.
- I dati fiscali a disposizione dell'Autorità Finanziaria, in una prima fase, possono essere utilizzati in un'ottica di **collaborazione con il contribuente**. L'Agenzia delle entrate invia comunicazioni bonarie indicando le eventuali incongruenze riscontrate al fine di stimolare l'adempimento spontaneo da parte del contribuente.
- Inoltre, tali dati possono essere usati dall'Autorità Finanziaria per **rendere più efficaci le attività di analisi e controllo del rischio di evasione**. L'elevato livello di dettaglio dei dati e la loro tempestività consentono di pervenire a risultati più immediati e affidabili. Ulteriori effetti positivi sono riconducibili alla possibilità di effettuare più tempestivamente i rimborsi IVA.
- **L'effetto atteso della misura consiste in una drastica riduzione dell'evasione da omessa dichiarazione**. Prudenzialmente si stima che l'introduzione della misura comporterà un recupero di gettito IVA pari ad almeno **1,97 miliardi di euro**.

Strategia di contrasto all'evasione: *obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi*

In relazione all' "omessa dichiarazione"

- La fatturazione elettronica obbligatoria, inizialmente introdotta per le transazioni B2G, è stata estesa progressivamente alle **transazioni B2B** e alle **transazioni con i consumatori finali (B2C)**.
- L'introduzione dell'**obbligo di conservazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi** completa l'azione di contrasto all'evasione intrapresa con la fatturazione elettronica obbligatoria, rivolgendosi alle transazioni B2C che erano solo parzialmente coinvolte nella misura precedentemente introdotta.
- Tale misura, **eliminando ogni possibile asimmetria informativa** relativa ai dati delle fatture e dei corrispettivi, estende a tutte le transazioni tra operatori economici il perimetro di applicazione degli strumenti di contrasto all'evasione da omessa dichiarazione.
- Si stima che la misura possa comportare un miglioramento della *tax compliance* tra l'1,1% e il 4,5%. In media, sono previsti effetti positivi pari a 981 milioni di euro in termini di maggior gettito IVA e 284 milioni di euro in termini di maggior gettito per imposte dirette.

Strategia di contrasto all'evasione: *lotteria degli scontrini*

In relazione all' "omessa fatturazione"

- L'introduzione dell'obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi consente di rendere efficace un'ulteriore misura di contrasto all'evasione: la **lotteria degli scontrini**, che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 (Art. 18 del DL 119/2018).
- La misura, volta a contrastare l'evasione da omessa fatturazione (evasione con consenso da parte di entrambe le parti coinvolte nella transazione), mira a creare un "conflitto di interessi" tra il compratore, che può partecipare alla lotteria solo se i dati relativi alla transazione vengono trasmessi all'Autorità Finanziaria, e il venditore, che vorrebbe omettere di fatturare il corrispettivo per minimizzare l'obbligo fiscale.
- **Il "conflitto di interessi" tra venditori e clienti dovrebbe stimolare la *tax compliance*.**

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Disposizioni in materia di **pacificazione fiscale**

- **Art. 1** Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
- **Art. 2** Definizione agevolata degli atti del processo di accertamento
- **Art. 3** Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-ter)
- **Art. 4** Saldo e stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
- **Art. 5** Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea
- **Art. 6** Definizione agevolata delle controversie tributarie - Liti pendenti
- **Art. 9** Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

- L'adozione delle misure ha lo scopo di migliorare l'efficienza generale del sistema della riscossione delle imposte, riducendo lo stock dei crediti fiscali che difficilmente potranno essere recuperati e che nel 2017 ha superato la quota di 800 miliardi di euro.
- Lo stock dei crediti da incassare è costituito per oltre l'82% da somme che sono difficili da riscuotere perché si riferiscono a soggetti in fallimento o in liquidazione, soggetti deceduti e aziende cessate, o soggetti nei confronti dei quali l'agente della riscossione ha già tentato invano, in questi anni, azioni di recupero cautelare e/o esecutivo.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione - Rottamazione ter (art. 3)

- La c.d. rottamazione ter si estende ai ruoli consegnati dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e prevede la possibilità di definire in via agevolata i debiti riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non già inclusi nella definizione di cui all'art. 1 DL n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis). La definizione agevolata prevista con il decreto 119/2018 concede dilazioni di pagamento in un lasso temporale di cinque anni.
- La misura è in linea con gli interventi previsti con i D.L. n.193/2016 e D.L. n. 148/2017. Gli incassi da definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016 (c.d. prima rottamazione) ha superato l'importo complessivo di 7,2 miliardi previsto nella RT. Al 31 luglio risultavano riscossi 7,5 miliardi di euro (il dato è ancora parziale, non sono ancora disponibili le informazioni sui versamenti relativi all'ultima rata).

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione - Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (art. 4)

- I debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
- Viene previsto lo «stralcio» per i crediti fiscali che non è stato possibile riscuotere a partire dall'anno 2000, a causa di molteplici fattori (cessazione delle imprese iscritte a ruolo, decesso del debitore iscritto a ruolo, inesistenza di beni o di redditi aggredibili, fallimenti ecc.). Si tratta, in sostanza, di crediti figurativamente validi ma difficilmente esigibili.

Effetti finanziari

Rottamazione ter e «stralcio» dei carichi fino a 1.000 euro

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gettito atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Rimodulazione definizione agevolata DL n. 148/2017 (Rottamazione bis)	-385	-130	610	610	610	610
Impatto "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010 su gettito atteso da Rottamazione-ter	-29	-99	-99	-99	-99	-99
Flessione riscossione ordinaria per introduzione Rottamazione-Ter e "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010	0	-1.994	-1.498	-1.147	-868	-716
Totale	-414	-3	1.233	1.584	1.863	2.015

Gli effetti finanziari includono sia gli effetti positivi in termini di incassi della rottamazione ter (valutati su 5 anni in circa 11 miliardi di euro) sia la flessione della riscossione ordinaria a seguito dell'introduzione delle misure di definizione agevolata.

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (art. 9)

- Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori ed omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, contributi e ritenute, imposte sostitutive, IRAP e IVA.
- L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo con il limite del 30% rispetto a quanto dichiarato.
- Sul maggior imponibile integrato per ciascun anno d'imposta, è prevista un'imposta sostitutiva applicando un'aliquota del 20% al maggior imponibile per le imposte dirette e un'aliquota media per il maggior imponibile Iva.
- Prudenzialmente la relazione tecnica non ha stimato maggiori entrate derivanti dalla misura in oggetto.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1) e degli atti del processo di accertamento (art. 2)

- L'art. 1 prevede la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (pvc) riferiti a periodi d'imposta dal 2013 al 2018, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi e ritenute, imposte sostitutive, IRAP e IVA.
 - La definizione agevolata prevede che le imposte riferite alle violazioni siano versate senza applicazione di sanzioni e interessi. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie UE il contribuente è tenuto a corrispondere gli interessi di mora.
 - La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Per il 2019 sono previste entrate per 51 mln di euro mentre per i due anni successivi le entrate previste, in ragione d'anno, ammontano a 68 mln di euro.
- L'art. 2 consente ai contribuenti di pagare i debiti di imposta accertati e verificati, notificati prima della data della loro esecuzione e non ancora contestati. Sono anche definibili le somme contenute negli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie - Liti pendenti (art. 6)

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Agenzia delle entrate possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
- In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronuncia di primo grado, le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della lite e di 1/5 nel caso di pronuncia dei II grado.
- Ogni singola controversia si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. La rateazione è concessa fino a un massimo di 20 rate trimestrali.
- In continuità con la misura prevista con il DL n.50/2017, la misura si inquadra tra gli interventi volti a deflazionare il contenzioso tributario, a ridurre e semplificare le controversie fiscali e snellire i procedimenti.

Definizione agevolata delle controversie tributarie - Liti pendenti (art. 6)

<i>mln di euro</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totale</i>
Definizione agevolata liti fiscali	75	100	100	100	100	25	500

- Nel complesso si stimano maggiori entrate per 500 milioni di euro, tenendo conto della possibilità per i contribuenti di rateizzare l'importo dovuto fino a un massimo di 20 rate trimestrali

Altre disposizioni fiscali

Norma sulla cogenerazione (art. 19)

- La norma stabilisce i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile;
- rende di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-bis, comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 (applicazione dei consumi specifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%);
- risolve le criticità emerse in sede di attuazione del criterio di tassazione (mai attuato) previsto dal comma 1 dell'art. 3-bis del citato decreto da applicare dal 1° gennaio 2018 (variazione non ragionevole del carico fiscale per gli operatori);
- è in linea con la sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 2018 (causa C-31/17): obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del medesimo prodotto energetico destinata alla produzione di calore.

Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi (art. 20)

- La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto l'istituto del Gruppo IVA costituito da tutti quei soggetti, stabiliti nel territorio dello Stato, legati da un vincolo finanziario di tipo controllata-controllante, nonché da vincoli organizzativi ed economici. Il Gruppo IVA è caratterizzato dall'essere un unico soggetto passivo ai fini IVA nei rapporti con i soggetti esterni allo stesso sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni. Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni tra i soggetti del Gruppo, invece, si intendono non soggette ad IVA.
- L'articolo 20 del decreto fiscale estende tale regime al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) che in base alla normativa previgente, non poteva accedere al Gruppo IVA per carenza del requisito del vincolo finanziario. Infatti, nel caso del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) non esiste un soggetto che eserciti un controllo, diretto o indiretto, "su base partecipativa" ma esiste un soggetto (la partecipata dalle BCC-CR) che esercita un controllo sulle partecipanti (le BCC-CR) in base al contratto di coesione.
- La misura consente l'accesso all'istituto del Gruppo IVA anche ai Gruppi Bancari Cooperativi, eliminando la discriminazione che di fatto si era creata senza una motivazione.